

Prot. n. 13436

Classif. III/II

Chieti, 27 MAR. 2014

E-MAIL

Ai Presidenti dei Corsi di Studio

Ai Presidenti delle Scuole

Ai Direttori di Dipartimento

Al Direttore del Centro Linguistico di Ateneo

e. p.c.

Al Presidente del Nucleo di Valutazione

Al Responsabile Settore Management Didattico

Oggetto: Copertura insegnamenti anno accademico 2014/2015 – affidamento a docenti non in servizio presso l'Ateneo.

Al fine di supportare le SS.LL. nelle attività relative agli affidamenti dei compiti didattici per l'a.a. 2014/15 in applicazione delle disposizioni di cui al **Regolamento Didattico di Ateneo**, emanato con DR 16 dicembre 2013, n. 863, in vigore dal 16 gennaio u.s., si trasmette in allegato **tabella riepilogativa del personale docente e ricercatore dell'Ateneo**, con il relativo regime di impegno, settore scientifico-disciplinare e Dipartimento di afferenza.

Con riferimento alla procedura da adottare per la copertura degli insegnamenti per il prossimo anno accademico si rammenta:

- quanto previsto dall'art. 44 del predetto Regolamento che al comma 3 recita: *"nei casi di insegnamenti previsti dall'Ordinamento del Corso di laurea/laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso Corsi di Studio di livello equivalente e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. La mutuazione, proposta dal Consiglio di Corso di Studio al quale fa capo il Corso di laurea/laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento prevalente, d'intesa con la Scuola (ove istituita) nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro Corso di laurea/laurea magistrale della Strutture didattiche medesime; qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento estraneo alla Scuola è richiesto il nulla osta di quest'ultimo"*.
- comma 4 dell'art. 44 del Regolamento Didattico, che *"il ricorso a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità"; qualora ricorra tale esigenza, i Dipartimenti prevalenti, previo accertamento di mancata disponibilità interna all'Ateneo, sentiti gli eventuali Dipartimenti associati, propongono al Rettore il conferimento a titolo gratuito o retribuito di incarichi d'insegnamento ex legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 23, comma 1 ovvero comma 2, in applicazione del*

Regolamento Didattico di Ateneo.

- Si precisa che ai sensi delle citate disposizioni: *“per i corsi di laurea e laurea magistrale dei Dipartimenti che afferiscono ad una Scuola, la proposta viene fatta dalla Scuola stessa”*.
- Nel citato Regolamento si dispone altresì *“Per far fronte a specifiche esigenze didattiche (anche integrative) le strutture didattiche competenti possono affidare gli incarichi di insegnamento di cui all'art. 23, commi 1 e 2, L. 240/10, anche a personale tecnico-amministrativo e ai collaboratori esperti linguistici in servizio a tempo indeterminato presso l'Università, purché in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa, previa emanazione di avviso pubblico. Il personale tecnico amministrativo ...effettua il medesimo al di fuori dell'orario di lavoro. Le attività di didattica e di didattica integrativa relative all'insegnamento delle lingue straniere vengono attribuite ai Collaboratori Esperti linguistici nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo”*.
- Nel merito si richiama anche il comma 5 sempre dell'art. 44 in cui si precisa: *“la deliberazione di affidamento a docenti esterni al dipartimento o ai professori a contratto deve dare conto delle competenze e dell'impegno didattico di ogni docente del Dipartimento appartenente al s.s.d. oggetto di affidamento”*.
- Gli incarichi a titolo gratuito, non possono superare nell'a.a. il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo nell'Ateneo, quindi, per l'a.a. 2014/15, **max 35 affidamenti a titolo gratuito; fanno eccezione gli incarichi conferiti in ambito convenzionale che non rientrano nel suddetto limite**; per l'attribuzione degli incarichi a titolo gratuito il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 17 e del 24 luglio 2013 hanno stabilito che ad ogni Dipartimento verrà attribuito un numero di contratti gratuiti sulla base del seguente calcolo: **35 x il numero di istanze di conferimento incarichi all'esterno pervenute da ciascun Dipartimento proponente, diviso il numero totale delle esigenze dell'Ateneo; con approssimazione all'intero. Detto criterio troverà applicazione anche per il prossimo anno accademico, con la precisazione che per i corsi di studi dei dipartimenti che afferiscono alla Scuola le richieste perverranno dalla stessa.**

Si rammenta inoltre quanto indicato dal comma 7 del citato art. 44 del vigente Regolamento Didattico: *“sono titolari e responsabili degli insegnamenti esclusivamente i docenti di ruolo (professori e ricercatori), i ricercatori a tempo determinato e i professori a contratto. I cultori della materia, ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento, possono collaborare all'interno di moduli in cui possono articolarsi i singoli insegnamenti dei quali siano titolari e responsabili docenti di ruolo e professori a contratto”*.

Tanto premesso per quanto attiene alle proposte di affidamento per l'a.a. 2014/2015 si rammenta che il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa (emanato con DR 2 marzo 2012, n. 390), stabilisce: *“Gli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta, su richiesta della struttura didattica competente che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico”*.

Detto ciò i Presidenti dei Corsi di Studio, al fine di dare avvio alla procedura, sono pertanto invitati a:

- verificare mediante la tabella allegata le possibilità di **copertura interna** con docenti o ricercatori dell'Ateneo;
- trasmettere tempestivamente al Dipartimento/ Scuola l'elenco degli insegnamenti/moduli per i quali si rende necessario **il ricorso ad affidamento esterno** poiché effettivamente privi di copertura

all'interno dell'Ateneo, dando conto di quanto proposto con adeguata motivazione, specificando altresì:

- per quali di essi si propone il **conferimento diretto ad esperti di elevata professionalità in** possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, ex art. 23 comma 1, L. 240/10. Si rammenta che i contratti sono rinnovabili e che in applicazione delle disposizioni statutarie il Nucleo di Valutazione è l'organo cui compete la verifica curriculare;
- quali ancora debbano essere affidati mediante procedura selettiva attraverso **l'emanazione di bandi esterni**;
- quali insegnamenti/moduli rientranti nella **tipologia delle convenzioni, sono a titolo gratuito** (convenzioni asl, CNR e enti pubblici). Gli stessi saranno conferiti con le modalità già indicate;
- quali insegnamenti siano da conferirsi a docenti o ricercatori di altri Atenei ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge Gelmini, quali conferimenti diretti in presenza di convenzione ex art. art. 6 comma 11: *"I professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un Ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di interesse comune"*. A tal fine si reinvia al sito di Ateneo alla voce Ateneo – Convenzioni Quadro per l'individuazione delle convenzioni in essere. I predetti insegnamenti possono essere conferiti sia a titolo oneroso che gratuito in quanto trattasi di regime convenzionale.
- infine per quali incarichi d'insegnamento già affidati a personale esterno, nell'a.a. 2013/14, si **chiede il rinnovo** ai sensi del sopracitato art. 9 del Regolamento per il conferimento di incarichi d'insegnamento e didattica integrativa; la richiesta di rinnovo, sempre previa verifica di mancanza di disponibilità interna all'Ateneo, dovrà essere obbligatoriamente motivata e naturalmente dovrà trattarsi del rinnovo del medesimo contratto;
- in ciascun caso dovrà essere indicato quali possano essere conferiti a titolo gratuito pur non rientrando nel novero delle convenzioni.
Il numero di contratti gratuiti attribuiti a ciascun Dipartimento/Scuola in ragione delle istanze totali sarà comunicato quanto prima possibile a seguito dell'acquisizione delle istanze di tutte le strutture.

Per il trattamento economico si rimanda a quanto stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione che, nelle rispettive sedute del 20 e 26 marzo 2012, nel rispetto del Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 133, hanno deliberato che il compenso spettante ai titolari di contratti d'insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 ammonti ad Euro 25,00 lordi, al netto degli oneri a carico dell'Ateneo, per ciascuna ora di didattica frontale erogata.

Si rammenta, infine, quanto indicato nel comma 8 dell'art. 44: *"il Dipartimento invia una relazione annuale inerente la copertura degli insegnamenti da esso offerti, valorizzando anche la didattica fornita ai Corsi di Studio di cui non è dipartimento prevalente. Tale relazione viene inviata alla Commissione paritetica competente e al Nucleo di Valutazione di Ateneo"*.

Per tutto quanto non esplicitato nella presente comunicazione, si rimanda a quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento delle scuole di cui al DR n. 192 del 27 febbraio 2014.

Si ribadisce infine che - sulla base del citato Regolamento didattico, art. 44 comma 4 - **i Dipartimenti prevalenti**, sentiti gli eventuali Dipartimenti associati, **propongono al Rettore la stipula di contratti per l'attività di insegnamento ex art. 23 legge Gelmini**. Per i corsi di laurea e laurea magistrale dei Dipartimenti che afferiscono ad una Scuola, **la proposta viene fatta dalla Scuola stessa**.

Le predette proposte potranno essere trasmesse al competente Settore Personale Docente e Ricercatore, che avrà cura di istruire le pratiche ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di Ateneo che prevede che **il Rettore stipula di contratti di insegnamento che il Senato Accademico sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione**.

Nel segnalare l'urgenza di quanto sopra si porgono cordiali saluti.

IL RETTORE
(Prof. Carmine DI LIO)



Dott. ² ~~Giuseppe~~ Vecchio

Allegati:

- tabella personale doc. e ric. con s.s.d. e dip.

Ap/spdr/Vr/fin

AREA DEL PERSONALE/Settore Personale Docente e Ricercatore
Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI (ITALY) Tel.: 0871 3556080-6098-6094-5-6-7-8-9 / 6101/4558/6749/6336- Fax: 0871 3556102
E-mail: doc@unich.it Pec: ateneo@pec.unich.it Sito web: <http://www.uffdoc.unich.it>